

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della
Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN

¹⁾ GUL 134 del 20.5.2006, pag. 1.

